

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

composto dai signori

Avv. **Dario Buzzelli** Presidente

Prof. Avv. **Maurizio Cinelli** Arbitro

Prof. Avv. **Luigi Fumagalli** Arbitro

riunito in conferenza personale in Roma in data 4 giugno 2012, ha deliberato all'unanimità il seguente

LODO

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1635 del 29.06.2011) promosso da:

Dott. Augusto CARPEGGIANI, agente di calciatori licenziato dalla Commissione Agenti di Calciatori della F.I.G.C., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Miranda del Foro di Cassino, presso e nel cui studio, in Cervaro (Fr), alla Via Airella n. 12 è elettivamente domiciliato.

- parte istante -

contro

il Sig. Ezequiel Matias SCHELOTTO, residente in Cesena, rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Piccolillo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto in Milano, Piazzale Libia n. 3.

- parte intimata -

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

1.— Con istanza di arbitrato del 29.6.2011, il Dott. Augusto Carpeggiani, agente di calciatori, ha dedotto che:

- in data 16.4.2009 ha ricevuto mandato professionale di rappresentanza dal calciatore professionista Ezequiel Matias Schelotto, sottoscritto sull'apposito modulo-tipo, predisposto dalla F.I.G.C.;

- il contratto di mandato, che veniva depositato presso la Commissione Agenti della FIGC, aveva ad oggetto lo svolgimento da parte di esso istante dell'attività di consulenza, in favore del Sig. Ezequiel Matias Schelotto, nelle trattative dirette alla stipula di contratti di prestazioni sportive con società di calcio professionistiche;
- detto contratto prevedeva l'obbligo per il calciatore di corrispondere all'agente la somma pari al 5% della retribuzione contrattuale lorda annuale pattuita nei contratti di prestazione sportiva conclusi con società di calcio professionistiche;
- in esecuzione del mandato conferito all'istante, il calciatore concludeva due successivi contratti di prestazione sportiva professionistica con la società A.C. Cesena S.p.a.;
- in data 8.11.2010 il calciatore recedeva dal contratto di mandato;
- l'istante maturava un credito nei confronti del Sig. Schelotto pari a € 21.065,00, come da fattura n. 4 emessa in data 23.5.2011; tale credito sarebbe rimasto inadempito, nonostante i solleciti effettuati dallo stesso istante.

Ciò premesso, il Dott. Augusto Carpeggiani con l'istanza di arbitrato propone le seguenti domande: «1) *accertare che il Sig. Ezequiel Matias Schelotto, calciatore professionista, è debitore nei confronti del Dott. Augusto Carpeggiani, come pattuito nel mandato sottoscritto il 16.4.2009, della somma di € 17.554,17 oltre IVA al 20%, per un totale complessivo € 21.065,00 (leggasi Euro ventunomilasessantacinque,00), come da fattura n. 04 emessa in data 23/05/2011, o della diversa somma eventualmente discendente in corso di causa;*

2) *per l'effetto, condannare il calciatore Ezequiel Matias Schelotto al pagamento, in favore del Dott. Augusto Carpeggiani, della somma di € 21.065,00 (leggasi Euro ventunomilasessantacinque,00), come da fattura n. 04 emessa in data 23/05/2011, o della diversa somma eventualmente discendente in corso di causa, oltre gli interessi di mora ex art. 5 del D.Lgs. 231/2002 dalla data di maturazione del credito sino al saldo effettivo;*

3) *con vittoria di spese, competenze e onorari;*

4) *con vittoria delle spese, sostenute e sostenende, di funzionamento del Collegio Arbitrale e di compensi degli Arbitri e condanna del Sig. Ezequiel Matias Schelotto alla restituzione dei corrispondenti importi versati dal Dott. Augusto Carpeggiani».*

Con il medesimo atto nominava proprio arbitro di parte il Prof. Avv. Maurizio Cinelli.

2.— Con memoria depositata in data 28.11.2011 si costituiva il Sig. Ezequiel Matias Schelotto, eccependo che:

- il ricorso sarebbe improcedibile per difetto di giurisdizione e/o competenza del Tribunale adito in virtù dell'art. 24 del regolamento degli agenti di calciatori così come modificato dal Consiglio Federale CU 142/A del 3.3.2011 a seguito della sentenza del TAR del Lazio n. 33428 del 11.11.2010;

- il contratto di mandato sarebbe nullo e inefficace ai sensi dell'art. 10 del regolamento agenti 2007, non recando esso il timbro di ricezione da parte della segreteria della commissione agenti e non essendovi la prova dell'invio presso la Segreteria F.I.G.C.;

- sussisterebbe conflitto di interessi tra il Sig. Carpeggiani in qualità di agente del Sig. Schelotto e l'AC Cesena S.p.a. per violazione dell'art. 15 del regolamento agenti 2007.

L'intimato concludeva pertanto chiedendo: *«in via principale accertare e dichiarare improcedibile il ricorso per difetto di giurisdizione e/o competenza del Tribunale adito in virtù dell'art. 24 del regolamento degli agenti di calciatori così come modificato dal Consiglio Federale CU 142/A del 3.3.2011 a seguito della sentenza del TAR del Lazio n. 33428 del 11.11.2010; in via ulteriormente principale: accertare e dichiarare nullo ed inefficace il contratto di mandato tra l'agente Carpeggiani e il calciatore Schelotto ai sensi dell'art. 10 del regolamento agenti 2007, per mancato deposito e per l'effetto respingere la domanda ex adverso proposta; in via subordinata, nella denegata ipotesi, dichiarare il calciatore Ezequiel Matias Schelotto tenuto a corrispondere all'Agente Augusto Carpeggiani, la minor somma ritenuta equa e di giustizia.*

Con condanna dell'Agente Augusto Carpeggiani al pagamento ed alla refusione delle spese, competenze ed onorari del procedimento e di quelle per il funzionamento del collegio arbitrale. In via istruttoria, chiede ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dei partitari/o delle scritture contabili dei sig.ri Augusto Carpeggiani, Bruno Carpeggiani e della società AC Cesena SPA relative alle stagioni sportive 2009/10 e 2010/10 al fine di accertare la sussistenza del conflitto d'interessi ex art. 15 regolamento agenti 2007. Chiede prova testimoniale contraria a quella eventualmente ammessa alla controparte, con i testi sopra indicati, salvo indicarne altri nei termini che saranno all'uopo concessi, con ogni più ampia riserva istruttoria».

Nominava proprio arbitro di parte il Prof. Avv. Luigi Fumagalli.

3.— Costituitosi il Collegio Arbitrale con la designazione, ad opera degli arbitri nominati dalle parti, dell'Avv. Dario Buzzelli quale presidente, all'udienza del 17 febbraio 2012, fissata per la comparizione delle parti, veniva esperito senza esito il tentativo di conciliazione.

Nella stessa udienza, su concorde richiesta delle parti, si svolgeva la discussione, nel corso della quale le stesse parti illustravano le proprie tesi difensive: il dott. Carpeggiani, instando per l'accoglimento delle proprie domande, chiedeva che il Collegio arbitrale disponesse l'acquisizione degli atti del procedimento (prot. n. 0926 del 13.4.2011 - 488) instaurato tra le stesse parti sempre dinanzi al T.N.A.S. e avente ad oggetto il pagamento della penale per effetto di revoca senza giusta causa, in quanto il relativo giudicato sarebbe intervenuto successivamente all'instaurazione del presente giudizio; l'intimato, dal canto suo, nell'illustrare le proprie conclusioni e richieste istruttorie, chiedeva che fosse acquisito il "modulo rosso" relativo al trasferimento del calciatore alla società Cesena Calcio e gli atti relativi alla stipulazione dei contratti di compartecipazione tra l'Atalanta Bergamasca Calcio SpA e il Cesena Calcio.

Con ordinanza emessa in data 6.3.2012, il Collegio Arbitrale disponeva l'acquisizione presso la Segreteria del T.N.A.S. degli atti del procedimento instaurato tra le stesse parti dinanzi al T.N.A.S. ed avente ad oggetto il pagamento della penale per effetto di revoca del mandato senza giusta causa; rigettava le istanze della parte intimata in quanto esplorative; e disponeva la proroga del termine per il deposito del lodo di novanta giorni.

Acquisita la predetta documentazione, veniva fissata l'udienza del 21 maggio 2012 per la discussione, nel corso della quale le parti insistevano nelle rispettive conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.— Il primo nucleo di questioni che in ordine logico il Collegio ritiene di dover affrontare attiene alla competenza dell'adito Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport a decidere la controversia.

Nella propria domanda di arbitrato l'istante osserva correttamente che la competenza arbitrale dell'adito Tribunale discende dal combinato disposto delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 23 del regolamento degli agenti di calciatori del 2007, e nell'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva.

Ed invero il regolamento agenti, entrato in vigore il 1.2.2007, prevede, all'art. 23, comma 1°, che «*Ogni controversia nascente dall'incarico di cui all'art. 10 è decisa con arbitrato rituale e di diritto amministrato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI (la "Camera") ai sensi del relativo regolamento pubblicato a cura del CONI, fatto salvo quanto*

diversamente previsto nel presente regolamento. In particolare, si procederà direttamente all'arbitrato senza la previa fase del tentativo di conciliazione».

Tali controversie, in forza della disposizione contenuta nell'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva, sono ora devolute alla cognizione di codesto Tribunale.

Non possono invece accogliersi, a giudizio del Collegio arbitrale, le eccezioni di difetto di giurisdizione e/o competenza sollevate da parte intimata.

Quest'ultima richiama la sentenza del T.A.R. Lazio n. 33428 del 11.11.2010, assumendo che la stessa avrebbe annullato l'art. 24 del Regolamento Calciatori, nella parte in cui stabiliva la competenza esclusiva del T.N.A.S. in materia di contenzioso tra agente e calciatore.

Osserva il Collegio che la richiamata pronuncia del Giudice Amministrativo è relativa ad altra questione, e precisamente alla legittimità dell'art. 4, comma 2°, lett. f, del Regolamento Agenti approvato con CU n. 100/A del 8.4.2010, nella parte in cui stabilisce limitazioni allo svolgimento dell'attività degli Agenti dei Calciatori e delle Società di agenti. E che, pertanto, è verosimile che parte resistente intenda piuttosto riferirsi alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 33427 del 11 novembre 2010, sulla cui portata tuttavia si è già espresso il T.N.A.S. nei termini che seguono: *«Il TAR del Lazio ... ha facoltizzato, ma non obbligato, gli Agenti a rivolgersi all'AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, facendo salve le competenze (non più esclusive ma alternative) degli organi di giustizia interna. Il TAR del Lazio non ha escluso la competenza degli organi di giustizia previsti nell'ordinamento sportivo, bensì ha previsto la possibilità, in alternativa, di adire l'AGO. Il TAR del Lazio non ha censurato la competenza del TNAS, ma ha lasciato libere le parti di scegliere di devolvere le proprie controversie all'arbitrato oppure alla giustizia ordinaria, ritenendo che la normativa federale fosse eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli agenti. Nel caso in esame le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi interni dell'ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS è provenuta dall'Agente, ovvero da colui che, secondo il TAR del Lazio, risulterebbe penalizzato dall'obbligatorietà della clausola arbitrale»* (Lodo Arbotti/AC Siena prot. n. 2446 del 18 ottobre 2011; Lodo Pallavicino/Marchisio del 6 aprile 2011; Lodo Corsi/Bologna F.C., prot. n. 2431 dell'8 novembre 2010).

Ciò precisato, rileva il Collegio come la competenza di questo Tribunale discende dall'art. 23 del regolamento del 2007, e non dall'art. 24 del regolamento del 2010, inapplicabile

ratione temporis al mandato per cui è causa, stipulato nel 2009 (cfr. Lodo Petrucchi/FIGC prot. n. 2253 del 14 ottobre 2010).

5.— Passando al merito della controversia, il Collegio osserva innanzitutto che è non è fondata l'eccezione di nullità e inefficacia del contratto sollevata dall'intimato, per essere la copia del mandato prodotta in atti priva del timbro di ricezione da parte della segreteria della Commissione agenti 2007.

Una copia del mandato tra calciatore e agente munita di timbro a data (del 20.4.2009) apposto dalla Commissione Agenti è stata infatti allegata dallo stesso Sig. Schelotto nella memoria di costituzione versata nel giudizio prot. N. 0926 del 13.4.2011 - 488, acquisita agli atti del presente procedimento a seguito dell'ordinanza emessa in data 6.3.2012.

L'eccezione è quindi priva fondamento.

6.— Parimenti infondata si appalesa, a giudizio del Collegio, l'ulteriore eccezione di parte intimata relativa all'asserito conflitto di interessi tra il Dott. Carpeggiani e il calciatore Schelotto.

Non è stato fornito sul punto alcun elemento di prova da parte dell'intimato, né tale prova poteva essere fornita mercé l'istanza di esibizione formulata nei confronti dell'intimante e di terzi estranei al procedimento. È noto infatti che *«l'accoglimento dell'istanza di esibizione ... è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e richiede, quale requisito di ammissibilità, che la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile aliunde, non potendo avere l'iniziativa finalità meramente esplorative o sostitutive dell'onere probatorio posto a carico della parte»* (Cass. civ. 6.12.2011, n. 26151).

Sarebbe stato, quindi, onere della parte intimante fornire almeno un principio di prova del denunciato conflitto prima di chiedere l'ammissione della richiamata istanza di esibizione.

7.— Esclusa la fondatezza delle eccezioni di merito avanzate dallo Schelotto, ritiene il Collegio che la domanda del Dott. Carpeggiani risulta provata e debba essere pertanto accolta.

In base al contratto di mandato in essere tra le parti l'agente ha diritto *«ad una somma determinata nella misura percentuale del 5% del corrispettivo annuo lordo del Calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato»*.

I contratti di prestazione sportiva tra l'AC Cesena S.p.a. e il giocatore Schelotto, conclusi per effetto del mandato conferito all'istante, prevedono rispettivamente, il pagamento della somma di € 82.750,00 lordi per la stagione 2009/2010: il compenso dovuto all'agente

per tale periodo è quindi pari a € 4.137,50; per la stagione 2010/2011, solo in parte disputata dal calciatore con i colori del Cesena, il compenso previsto era pari a € 268.333,31: prendendo in considerazione i soli sette mesi per i quali è durato il rapporto tra il calciatore e il Cesena, l'importo dovuto è pari a € 13.416,67.

Tali importi devono essere, ovviamente, maggiorati dell'IVA pari al 20% per un totale complessivo di Euro 21.065,00.

8.— Deve essere parimenti accolta l'ulteriore domanda del Carpeggiani volta ad ottenere la condanna dell'intimato al pagamento degli interessi moratori ex art. 5 D.Lvo 231/2002.

La disciplina contenuta nel richiamato Decreto Legislativo deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame, sia perché essa regola «ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale» (art. 1, comma 1, D.lgs. n. 231/2002 citato), laddove per transazione commerciale devono intendersi «i contratti, comunque denominati, tra imprese» (art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 231/2002 citato) e per "imprenditore" deve intendersi «ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione» (art. 2, comma 1, lett. c), citato); sia in conformità all'orientamento di questo Tribunale (v. Iodi Gabetto-A.C. Mantova in data 29 aprile 2010; Pagliari-Reggina Calcio s.p.a. in data 14 luglio 2010; Pasqualin-Gallipoli Calcio s.r.l. in data 21 luglio 2010).

L'art. 4 del citato Decreto prevede espressamente, al primo comma, che «gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento».

Nel caso di specie l'istante ha indicato il momento di maturazione del credito alla data dell'istanza (cfr. pag 6 dell'istanza di arbitrato) e quindi al 29.6.2011, termine della stagione. Non vi sono ragioni per disattendere tale indicazione, che coincide peraltro con la data di proposizione della domanda. Dal successivo 30.6.2011 decorrono pertanto gli interessi.

9.— Le spese per l'assistenza difensiva seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte intimata e liquidate in € 1.100,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

I diritti e gli onorari degli arbitri e del CONI sono posti a carico dello stesso intimato e sono liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio arbitrale, all'unanimità e definitivamente pronunciando, così decide:

- a) in accoglimento dell'istanza di arbitrato proposta dal Dott. Augusto Carpeggiani, condanna Ezequiel Matias Schelotto, a corrispondere al Dott. Augusto

Carpeggiani la somma di euro 21.065,00 (ventunomilasessantacinque/00), comprensivi di IVA, oltre agli interessi di mora ex art. 5 Decreto legislativo 231/2002, dal 30-6-2011 sino all'effettivo soddisfo;

- b) condanna Ezequiel Matias Schelotto al pagamento delle spese di lite in favore del Dott. Augusto Carpeggiani nella misura complessiva di euro 1.100,00 (millecento), oltre IVA e CPA come per legge;
- c) condanna Ezequiel Matias Schelotto, fermo il vincolo di solidarietà fra le parti, al pagamento delle spese e degli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 2.500,00;
- d) condanna, altresì, Ezequiel Matias Schelotto al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport;
- e) dispone che i diritti amministrativi versati dalla parte istante siano incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
- f) manda alla Segreteria del T.N.A.S. di dare comunicazione del presente lodo alle parti.

* * * * *

Così deliberato in data 4 giugno 2012 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicate.

F.to **Dario Buzzelli** Presidente

F.to **Maurizio Cinelli** Arbitro

F.to **Luigi Fumagalli** Arbitro